

REPERTORIO N. 11

REPUBBLICA ITALIANA

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 11, CO. XVIII, L. 22.12.1984, N°887.

ATTO TRANSATTIVO

del contenzioso relativo alla convenzione rep. n.279 del 18 dicembre 1986, all'atto aggiuntivo rep. n. 3 del 10 febbraio 2004 e agli atti applicativi relativi alle stazioni di Baia e Montesanto

L'anno **duemilaventi**, il giorno **tre** del mese di **febbraio**, nella sede della Regione Campania, in Napoli, alla Via S. Lucia n° 81, innanzi a me Dott. Michele Nuzzo, Ufficiale Rogante del Presidente della Regione Campania - Commissario Straordinario ex art. 11 co.18 della legge 887/84, nominato con ordinanze n. 1385 del 30.12.2002 e n. 1 del 2.1.2007, senza l'assistenza dei testimoni avendovi le parti rinunciato d'accordo con me Ufficiale Rogante, giusta facoltà connessa dall'art. 48 della vigente legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89,

DA UNA PARTE: il Commissariato Straordinario ex art. 11, co. XVIII, della legge 887/84, codice fiscale 95083740639, nella persona del Responsabile della Struttura – Soggetto Attuatore, Dott. Giuseppe Catenacci, nato a Napoli il 31 dicembre 1937, abilitato alla sottoscrizione del presente atto giusta ordinanza commissariale n. 90 del 4 agosto 2014, domiciliato per il presente atto presso la Sede della Struttura di Coordinamento del Piano Intermodale dei Trasporti dell' Area Flegrea, in Napoli, al Centro Direzionale, isola C3

DALL'ALTRA: l'Associazione Temporanea di Imprese avente come man-

dataria la Costruire S.p.A. con sede in Napoli al Vico II° S. Nicola alla Dogana n. 9 – Codice Fiscale e P. IVA 03516700634 e costituita tra la predetta Società e la Soc. I.C.G. 2 S.p.A., per la quale in questo atto interviene l'Ing. Sergio Fiore, nato a Portici (NA) il 04/01/1950, in qualità di Amministratore Unico della Soc. Costruire S.p.A. mandataria, nel prosieguo più semplicemente denominata "Concessionaria"

PREMESSO CHE

- in data 16 dicembre 1986 è stata stipulata la Convenzione tra il Presidente della Regione Campania-Commissario Straordinario di Governo ex art. 11 L. 887/1984 (Concedente) e l'ATI costituita da Ing. Salvatore Fiore S.p.A., mandataria (oggi Costruire S.p.A.) e Impresa Raiola Ing. Angelo S.p.A., mandante (oggi I.C.G. 2 S.p.A.), avente per oggetto la concessione di sola costruzione con relativa progettazione di stazioni e opere varie sulla linea della Ferrovia Cumana;

- in data 10 Febbraio 2004 è stata stipulata tra Concedente e Concessionaria, con un Atto Aggiuntivo alla originaria Convenzione, una transazione con la quale l'oggetto della concessione è stato limitato alle stazioni di Montesanto, Agnano, Lucrino, Arco felice, Fusaro, Corso Vittorio Emanuele, Bagnoli, Dazio, Torregaveta e Completamento Baia;

- successivamente alla stipula della transazione sono intervenuti:

- la stipula, in data 15/11/2004, dell'Atto Applicativo rep. n. 4 relativo alla stazione di Montesanto, con la consegna dei relativi lavori avvenuta il 3/2/2005;
- la stipula, in data 29/03/2007, dell'Atto Applicativo rep. n.1, relativo al primo stralcio della prima fase del progetto definitivo di am-

	modernamento, potenziamento ed adeguamento della stazione di	
	Baia, così come approvato nell'ordinanza del Commissario Straor-	
	dinario n. 1509 del 18 settembre 2006;	
	- nel corso dell'esecuzione della concessione, come rimodulata con l'atto	
	aggiuntivo rep. n. 3/2004, sono state iscritte numerose riserve;	
	- in data 17/7/2012, la Concessionaria ha notificato al Concedente Atto	
	Stragiudiziale di diffida, contenente richiesta di risarcimento danni, in re-	
	lazione sia alle riserve iscritte sia a pretesa sull'andamento generale della	
	concessione rimodulata, attuata solo per le stazioni di Baia e Montesanto.	
	In assenza di riscontro da parte del Concedente, la Concessionaria, con	
	nota del 08/11/2012, ha comunicato la sospensione di ogni prestazione ai	
	sensi degli artt. 1460 e 1461 c.c., cui ha fatto seguito l'atto di citazione del	
	16/11/2012 notificato al Concedente in data 21/11/2012, con il quale veni-	
	va richiesta la risoluzione della Convenzione e dei successivi Atti Aggiun-	
	tivi e applicativi, nonché la condanna del Concedente al pagamento dei	
	mancati utili sulle opere ineseuite, dei maggiori oneri concessori e delle	
	riserve iscritte per i lavori di Baia e di Montesanto, per un totale di € 123	
	milioni;	
	- con detta citazione è stato instaurato un giudizio presso il Tribunale di	
	Napoli (R.G. n. 33361/12, d'ora in avanti "primo giudizio");	
	- con ulteriore atto di citazione, l'ATI concessionaria ha richiesto il paga-	
	mento delle spese di progettazione relative alle opere non eseguite, il pa-	
	gamento dei lavori e delle prestazioni eseguiti nei cantieri di Baia e di	
	Montesanto non contabilizzati e non liquidati, nonché il pagamento di in-	
	teressi per i ritardati pagamenti relativi a certificati di Baia e Montesanto;	

- con detto atto di citazione è stato instaurato presso il Tribunale di Napoli il giudizio R.G. 31038/13 (d'ora in avanti "secondo giudizio");
- in entrambi i giudizi sono state disposte ed effettuate C.T.U.;
- il Concedente, con nota del 7 marzo 2016, ha notificato alla Concessionaria la comunicazione dell'avvio del procedimento di risoluzione del contratto per grave inadempimento e per negligenza (irregolarità e grave ritardo) nell'esecuzione dei lavori relativi ad entrambe le stazioni oggetto del rapporto concessorio, cui la Concessionaria ha dato riscontro con nota del 23/7/2016, contestando il procedimento in rito e nel merito; il procedimento è stato poi sospeso in considerazione della proposta transattiva di cui al punto che segue;
- la Concessionaria ha prospettato al Concedente, tramite una nota del proprio legale del 28/6/2016, la possibilità di una definizione transattiva dei due contenziosi soprarichiamati;
- a tale proposta il Concedente ha dato riscontro con nota prot. 578 del 18/7/2016, con la quale ha richiesto alla Concessionaria di *"precisare nel dettaglio gli elementi da prendere in considerazione per pervenire ad una bonaria conclusione del contenzioso in atto"*;
- la Concessionaria, con nota del 28/7/2016, ha precisato quanto richiesto dal Concedente, dichiarandosi disponibile ad accettare, a tacitazione di ogni pretesa, la somma di euro 14.145.905,82, comprensiva di interessi, oltre il pagamento della progettazione eseguita per le opere non finanziate e dei lavori non contabilizzati, con l'impegno alla ripresa dei lavori delle stazioni di Baia e Montesanto;
- il Concedente ha poi richiesto al proprio Consulente Tecnico di Parte di

esprimere la sua valutazione in merito alle richieste della Concessionaria formulate nella nota del 28/7/2016, anche alla luce delle risultanze della Relazione del Consulente Tecnico d'Ufficio e degli eventuali sviluppi dell'attività di consulenza ancora in corso per entrambi i giudizi;

- il Consulente Tecnico di Parte del Concedente ha espresso le proprie valutazioni inviandole all'Amministrazione Concedente con nota dell'1/9/2016; l'importo stimato da offrire è stato ivi quantificato in euro 7.700.000,00 (settemilionesettecentomila);
- nelle more è stata depositata nel primo giudizio la Relazione di chiarimenti del C.T.U.;
- è stata valutata la preminenza dell'interesse pubblico alla realizzazione e ultimazione delle opere in corso tali da garantire il raggiungimento delle finalità istituzionali di creare idonee vie di fuga in caso di fenomeni bradisismici e sismici;
- a tal fine, la Concessionaria ha dichiarato di accettare l'importo di euro 8.000.000,00 a definizione di tutti i contenziosi in atto ed è stato siglato dalle parti uno schema di atto transattivo da sottoporre all'Avvocatura Distrettuale dello Stato per il parere obbligatorio e non vincolante previsto dalla legge;
- l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con note nn. 113510 del 15/09/2016, 89634 del 21/06/2017, 135169 del 5/10/2017 e 181845 del 27/12/2017, ha concluso con l'affermazione che *“allo stato degli atti- pur considerando l'inevitabile alea del giudizio - ... non sussistono le condizioni di legge per accedere all'ipotesi di accordo transattivo in esame”*;
- le trattative di definizione sono state a questo punto sospese, mentre i

giudizi hanno proseguito il loro corso: il secondo giudizio è stato deciso in primo grado con sentenza di improponibilità n. 161/2020, mentre nel primo – dopo il deposito delle difese conclusionali e l’assegnazione a sentenza – il Giudice ha rimesso la causa in istruttoria e disposto la rinnovazione integrale della C.T.U. a mezzo di altro consulente; dopo il deposito della nuova Relazione la causa trovasi rinviata per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 30/03/2020;

- dalla nuova C.T.U. risulta un riconoscimento di euro 17.464.947,50 per mancati utili sulle opere ineseuite e di euro 16.524.854,26 per riserve di Baia e Montesanto, mentre per entrambi i lavori è stata esclusa la sussistenza dei presupposti per l’applicazione di penali, e ciò con notevole aggravamento dell’alea del giudizio rispetto alla precedente consulenza;

- il concedente, quindi, valutati il perdurante rischio di soccombenza e il preminente interesse pubblico all’immediata ripresa dei lavori e considerata la natura non vincolante del suindicato parere dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è determinato a riprendere e concludere le trattative di transazione con la concessionaria ed è pervenuto alla definizione delle patteggiamenti che seguono, tenendo conto che la pronuncia di ordine processuale intervenuta nel secondo giudizio non incide sul diritto al pagamento delle progettazioni per opere non finanziate e dei lavori non contabilizzati alla stregua delle disposizioni convenzionali;

- acquisito il parere del RUP, che tenuto conto dell’evoluzione del contenzioso concorda sull’abbandono dei procedimenti di risoluzione in danno;

Le parti dichiarano di ben conoscere tutti gli atti fin qui richiamati, che si trovano depositati in originale presso la Struttura di Coordinamento L.

22/12/1984 n. 887 e pertanto mi esimono dall'allegarli al presente rogito.

Viste le richieste informazioni antimafia inoltrate alla BDNA, acquisite al protocollo d'ingresso, rispettivamente:

PR_NAUTG_Ingresso 0113901_20170612, per la società Costruire Spa;

PR_NAUTG_Ingresso_ 0120219_20170403, per la società ICG 2 Spa.

Vista l'informazione antimafia rilasciata, in data 26/3/2018, nei confronti della società Costruire Spa;

Ritenuto, ai sensi dell'art.92, comma 3 del D. Lgs. 159/2011, di poter procedere alla sottoscrizione del presente atto sotto condizione risolutiva nell'ipotesi di acquisizione delle informazioni richieste ex D. Lgs. 159/2011 positiva;

Preso atto dell'applicabilità ai lavori disciplinati dal presente atto delle clausole di cui al Protocollo di Legalità in materia di Appalti sottoscritto dalla Regione Campania con la Prefettura di Napoli in data 1 agosto 2007, di cui alla DGR n. 1601 del 7 settembre 2007;

tutto ciò premesso, si conviene

ART. 1

Premessa

La narrativa che precede costituisce parte integrante del presente atto con il medesimo valore di patto.

ART. 2

Oggetto della transazione

Il presente atto ha ad oggetto la definizione dei contenziosi in corso tra le parti, di cui ai giudizi indicati in premessa.

ART. 3

Obbligazioni delle parti

Al fine di estinguere i giudizi in corso ed i procedimenti di iniziativa pubblica per la risoluzione dei contratti, le parti, con la stipula del presente atto, contraggono le seguenti reciproche obbligazioni, a transazione di ogni pretesa fatta valere mediante gli atti di citazione e di avvio dei procedimenti di risoluzione in danno per inadempimento di cui *ante*.

Il concedente si impegna a corrispondere alla concessionaria la somma complessiva di euro 16.105.843,03 (sedicimilionicentocinquemilaottocentoquarantatre/03) a tacitazione di ogni pretesa introdotta con i giudizi di cui al precedente art. 2 e in particolare:

a) euro 13.127.000,00 (tredicimilionicentoventisettemilamila/00) a tacitazione delle pretese della concessionaria relative a maggiori oneri di concessione con decorrenza a gg. 1080 dal 10/02/2004 (e quindi dal 27/01/2007), mancati utili sulle opere inesequite, riserve da anomalo andamento dei lavori di Baia e Montesanto;

b) euro 1.756.112,98 (unmilionesettecentocinquantaseimilacentododici/98) oltre I.V.A. per lavori eseguiti e non contabilizzati di Baia e Montesanto, come valutati dal C.T.U.;

c) eur 1.222.730,05 (unmilione duecentoventiduemilasettecentotrenta/05), oltre I.V.A. ove dovuta, per le seguenti causali:

- euro 534.929,00 per compensazione prezzi Montesanto;
- euro 128.013,09 per maggiori oneri sicurezza Montesanto;
- euro 149.075,25 per maggiori oneri sicurezza Baia;
- euro 231.000,00 per oneri a rimborso Baia;

- euro 179.712,71 per oneri di progettazione Montesanto, ridotti del 10 %.

Il decreto di liquidazione delle somme di cui alle lettere a) e b) che precedono sarà emesso entro giorni 30 dalla sottoscrizione del presente atto, quanto alla lett. a) limitatamente all'importo di euro 10.500.000,00 a valere sul finanziamento di cui alla Legge Regionale 28 luglio 2017, n. 23.

Il pagamento del residuo importo di cui alla lett. a), pari a € 2.627.000,00, e delle somme di cui alla lett. c), rispettivamente relativi a oneri per accordo bonario e a lavori, sarà effettuato entro gg. 30 dalla approvazione delle perizie di cui appresso, contenenti anche la rimodulazione dei Q.T.E. di Baia e Montesanto per il recupero di somme a disposizione relative ad impegni non più attuali o necessari, e comunque non oltre il 30 giugno 2020

La concessionaria si impegna:

a) alla immediata riapertura dei cantieri entro gg. 10 dalla sottoscrizione del presente atto, e alla ripresa delle relative attività esecutive e progettuali secondo le indicazioni dei D.L.;

b) a rinunciare, all'esito della completa esecuzione delle suindicate obbligazioni del concedente, alla domanda di risoluzione della convenzione e atti successivi, ai mancati utili sulle opere ineseguite valutati dal C.T.U. in € 17.464.947,50, ai maggiori oneri di concessione dal 27/01/2007 richiesti nella misura di € 11.600.370,00, alle riserve iscritte relative ai lavori di Baia e Montesanto, riconosciute dal C.T.U. per € 16.524.854,26, e comunque ad ogni pretesa ulteriore relativa all'esecuzione della concessione *de*

qua sino alla data del presente atto, ivi compresi gli interessi moratori già maturati.

Resta salvo quanto previsto dal successivo art. 6.

ART. 4

Progettazioni e tempistica

La concessionaria si impegna alla sottoposizione all'approvazione del Concedente, entro 30 giorni dalla stipulazione del presente atto, delle integrazioni e degli aggiornamenti relativi alla terza perizia di variante dei lavori della stazione di Montesanto e della prima perizia di variante e suppletiva dei lavori della stazione di Baia finalizzati anche all'eventuale adeguamento delle opere già realizzate e al rispetto delle normative sopravvenute, nonché all'aggiornamento dei cronoprogrammi e alla rimodulazione dei Quadri Economici.

L'approvazione da parte del Concedente delle predette perizie dovrà intervenire entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione.

La concessionaria si obbliga alla ripresa dei lavori di ciascuna delle due stazioni entro 15 (quindici) giorni dall'approvazione di ciascuna delle due perizie, sempre che sia intervenuto il pagamento delle somme di cui alle lett. a) e b) dell'art. 3 che precede.

La tempistica che precede comporta che, in caso di ritardo di una delle parti, si verificherà lo slittamento di tutti i termini successivi in pari misura, fermo restando il rispetto del termine per il pagamento delle somme di cui alle lett. a) e b) dell'art. 3.

ART. 5

Esecuzione e risoluzione

Il primo giudizio e le procedure di risoluzione in corso saranno tenuti in stato di quiescenza, per essere poi estinti a seguito dell'adempimento delle obbligazioni di cui alla presente transazione, con compensazione delle spese di giudizio.

In caso di inadempimento di una delle parti, la parte adempiente potrà chiedere la risoluzione della transazione e riattivare le procedure giudiziarie ed amministrative sospese.

Per quanto concerne il secondo giudizio, già oggetto di sentenza, le parti – nelle more dell'esecuzione delle pattuizioni transattive – si asterranno da qualsiasi ulteriore iniziativa processuale, salvo il rispetto dei termini di decadenza.

ART. 6

Esecutività

La presente transazione perderà ogni efficacia per entrambe le parti qualora il Presidente della Regione Campania, preposto all'attuazione del piano di trasporto intermodale di cui all'art. 11 L. 887/1984, formalizzi avviso contrario nel termine di gg. 30 dalla sottoscrizione del presente atto.

Art. 7

Disposizioni finali

Per tutto quanto non risulta modificato con il presente atto conservano piena validità tutti i patti e le condizioni di cui all'atto aggiuntivo rep. n. 3/2004 e alla convenzione rep. n. 279/1986.

La Concessionaria

Il Concedente